

CAPITOLATO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SECONDARIE AI SENSI
DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

ART. 1 - PREMESSA

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato costituiscono l'oggetto dell'affidamento.

L'Amministrazione del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) ha fornito il proprio assenso ad affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, la gestione dei servizi connessi e necessari a rendere operativa la concessione demaniale nr. 180 del PUD, rilasciata in favore della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. per attività specialistiche secondarie.

È stata prevista a tal fine apposita procedura di gara negoziata sottosoglia, preceduta da apposita manifestazione di interesse, in favore di un appaltatore in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'assegnazione di:

- Servizio di scuola di nuoto negli uffici spiaggia in concessione a Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa;
- N. 2 porzioni di arenile da destinare a plateatico con tavoli e sedie a servizio di pubblico esercizio, entrambe site nell'area di competenza dell'Ufficio Spiaggia 1bis di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Marin, la prima all'altezza del civico 28 e la seconda all'altezza del civico 24;
- N. 1 tratto di spiaggia di dimensioni di circa metri 60 di lunghezza e 20 di larghezza, sito all'ufficio spiaggia n. 11 di Sabbiadoro, per il posizionamento di un gioco gonfiabile o simile, in ogni caso di facile rimozione che gli ospiti potranno utilizzare anche a pagamento;
- n. 1 area dell'arenile ricadente sita in Comune Lignano Sabbiadoro, via Lungomare Trieste, parte dell'Ufficio Spiaggia 18, come meglio illustrato dall'allegato estratto planimetrico, della superficie complessiva di 888 mq, allo scopo di renderla idonea alla fruizione da parte dei cani;
- N. 2 aree da destinare all'allestimento di campi da bocce, la prima sita nell'area dell'ufficio spiaggia 1bis di dimensioni di m. 25*4 mt (100mq) finalizzata ad attività specialistica secondaria per attività ludica gioco bocce per il posizionamento di n. 1 campi da bocce e la seconda sita nell'area dell'ufficio spiaggia 6 di dimensioni di m. 17,50*30,00 mt finalizzata ad attività specialistica secondaria per attività ludica gioco bocce per il posizionamento di n. 2 campi da bocce

Descrizione:

- **La Scuola Nuoto potrà essere esercitata nei seguenti tratti di arenile:**

Uffici 1-1BIS-4-5-6-7-10-11-17-18 – spazio di mt 2x2

All'aggiudicatario verrà concessa l'autorizzazione all'attività di scuola di nuoto in tutti gli uffici spiaggia in concessione alla scrivente. L'aggiudicatario avrà la possibilità di pubblicizzare la propria attività presso gli uffici spiaggia in questione.

L'offerta per il canone annuale non potrà essere inferiore a € 500 per la totalità delle postazioni.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione ISTAT nella misura del 3% annuo.

Non è consentito il posizionamento di altro materiale sull'arenile al di fuori di quanto autorizzato.

- **Le 2 porzioni di arenile site nell'area di competenza dell'Ufficio Spiaggia 1bis di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Marin, la prima all'altezza del civico 28 e la seconda all'altezza del civico 24**

Si intendono affidare, separatamente, due aree dell'arenile ricadenti all'interno della concessione demaniale individuata dal PUD con il n. 180 ad uso turistico-ricreativo, sita in Comune Lignano Sabbiadoro Lungomare Marin, la prima all'altezza del civico 28 e la seconda all'altezza del civico 24, parte dell'Ufficio Spiaggia 1 Bis, della superficie complessiva di 100 mq. ciascuna, allo scopo di posizionare, esclusivamente, tavoli, sedie e strutture ombreggianti e piante o complementi d'arredo.

Non è ammesso l'esercizio dell'attività di somministrazione agli ombrelloni circostanti di Lignano Sabbiadoro Gestioni o a soggetti al di fuori dell'area in argomento affidata in concessione 45 bis.

Le aree demaniali in oggetto hanno un fronte di circa metri 20,00, una profondità di circa metri 5,00 e a ridosso del muretto di delimitazione della spiaggia dal Lungomare Marin.

Nei tratti di spiaggia che verranno affidati dovrà essere assicurata la pulizia, l'igiene e il decoro.

Le aree in argomento verranno affidate per la durata della stagione balneare 2026.

L'offerta per il canone annuale, per ognuna delle aree menzionate, non potrà essere inferiore a € 15.000, da corrispondersi come segue:

- 50% entro il 1° agosto
- 50% entro il 1° settembre dell'anno dell'affidamento.

- **N. 1 tratto di spiaggia di dimensioni di circa metri 60 di lunghezza e 20 di larghezza, sito all'ufficio spiaggia n. 11 di Sabbiadoro, per il posizionamento di un gioco gonfiabile o simile, in ogni caso di facile rimozione che gli ospiti potranno utilizzare anche a pagamento.**

Nell'ottica di offrire al pubblico ulteriori occasioni di divertimento sulla spiaggia, in particolare rivolte ai segmenti delle famiglie e dei giovani, la Società intende rendere disponibile, per l'estate 2026, un tratto di spiaggia di dimensioni di circa metri 60 di lunghezza e 20 di larghezza, sito all'ufficio spiaggia n. 11 di Sabbiadoro, a confine con la spiaggia libera e con il muretto di separazione dal lungomare, per il posizionamento di un gioco gonfiabile o simile, in ogni caso di facile rimozione, che gli ospiti potranno utilizzare anche a pagamento.

La Società, tramite il presente avviso, intende sollecitare la presentazione da parte di operatori economici di offerte di collaborazione a corollario ed integrazione delle attività di intrattenimento ed animazione che la stessa offre gratuitamente agli ospiti della località.

La Società, a fronte del posizionamento di detto gioco, si impegna a dare visibilità e a promuovere il gioco in questione sui propri strumenti di comunicazione, quali il sito web ed i propri canali social; l'operatore economico si impegna a corrispondere un apporto specifico in denaro, quantificato in un minimo di € 8.000,00 all'anno, oltre l'iva nella misura di legge, importo incrementabile da parte dell'operatore, quale corrispettivo per l'occupazione di un tratto di arenile ora in concessione alla Società per il posizionamento di un gioco a pagamento, oltre a sostenere i costi per il consumo di acqua e energia elettrica necessari per l'operatività del gioco.

La Società si riserva di valutare ulteriori proposte migliorative di fornitura di beni e/o servizi in aggiunta a quanto sopra illustrato.

In particolare, si rende noto che non verranno accettate offerte di giochi, qualora essi non vengano ritenuti opportuni o consoni al carattere delle iniziative già fornite dalla Società agli ospiti di Lignano Sabbiadoro.

Si richiede inoltre di depositare un listino prezzi al pubblico che identifichi servizi e relativi costi, che dovrà essere messa a disposizione della scrivente al fine di pubblicizzarla tramite i propri mezzi (online e offline) alla clientela della spiaggia e di Lignano Sabbiadoro.

- **n. 1 area dell'arenile ricadente sita in Comune Lignano Sabbiadoro, via Lungomare Trieste, parte dell'Ufficio Spiaggia 18, come meglio illustrato dall'allegato estratto planimetrico, della superficie complessiva di 888 mq, allo scopo di renderla idonea alla fruizione da parte dei cani.**

Si intende affidare, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, una porzione di arenile in propria concessione sito a Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, nell'area di competenza dell'Ufficio Spiaggia 18, della superficie complessiva di 888 mq, come meglio specificato nell'allegato estratto planimetrico, da destinare alla fruizione di cani e dei loro accompagnatori.

L'area demaniale in oggetto ha un fronte di circa metri 14,80 e una profondità di circa metri 60,00.

L'area demaniale in oggetto si trova all'interno della citata concessione n. 180 del PUD, confinando a Est con la spiaggia libera.

Nell'area demaniale che si affida, qualsiasi intervento di carattere precario e temporaneo dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati, e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, compresa la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche e quanto contenuto nel PUD.

Nel tratto di spiaggia che verrà affidato dovrà essere assicurata:

- la pulizia dell'arenile e l'igiene delle strutture connesse all'area affidata;
- la sorveglianza per garantire il rispetto delle norme balneari da parte degli utenti; - l'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente; - garantire comfort e benessere ai cani.

Potranno essere realizzate all'interno della stessa, strutture di servizio (quali, ad esempio, servizi, spogliatoi) per una superficie coperta non superiore a 20 mq e aventi caratteristiche di strutture di facile rimozione, ovvero manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muro di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate.

Vengono messi a disposizione punto elettrico e idrico con relativi contatori al fine di contabilizzare a parte i consumi.

L'area affidata sarà caratterizzata da accesso libero e gratuito con noleggio a pagamento del materiale spiaggia.

L'area in argomento verrà affidata dal termine di conclusione della presente procedura sino al 31/10/2030.

L'offerta per il canone annuale non potrà essere inferiore a € 25.000, oltre l'Iva, da corrispondersi come segue:

- 50% entro il 1° giugno
- 50% entro il 1° agosto dell'anno dell'affidamento.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione ISTAT nella misura del 3% annuo.

L'area affidata dovrà sottostare alle prescrizioni della stagionale ordinanza balneare.

- **N. 2 aree da destinare all'allestimento di campi da bocce, la prima sita nell'area dell'ufficio spiaggia 1bis di dimensioni di m. 25*4 mt (100mq) finalizzata ad attività specialistica secondaria per attività ludica gioco bocce per il posizionamento di n. 1 campi da bocce e la seconda prima sita nell'area dell'ufficio spiaggia 1bis di dimensioni di m. 17,50*30,00 mt finalizzata ad attività specialistica secondaria per attività ludica gioco bocce per il posizionamento di n. 2 campi da bocce**

Si intendono affidare, sempre ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, due porzioni di arenile in propria concessione sito a Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, nelle aree di competenza dell'Ufficio Spiaggia 1bis e dell'Ufficio Spiaggia 6, come meglio specificato nell'allegato estratto planimetrico, da destinare all'allestimento di campi da bocce, come segue:

Lotto A – Area Bocce uff. 1 BIS

- Dimensione 25*4 mt (100mq) finalizzata ad attività specialistica secondaria per attività ludica gioco bocce
- Posizionamento di n. 1 campi da bocce
- I materiali e relativi allestimenti dell'area sono a carico dell'affidatario del 45 bis
- Vengono messi a disposizione punto elettrico e idrico con relativi contatori al fine di contabilizzare a parte i consumi
- Durata dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 BIS del CdN – 5 anni
- Rivalutazione ISTAT del canone massimo al 3%
- Base d'asta 200 € + IVA all'anno

LOTTO B – Area Bocce uff. 6

- Dimensione 17,50*30,00 finalizzata ad attività specialistica secondaria per attività ludica gioco bocce
- Posizionamento di n. 2 campi da bocce
- I materiali e relativi allestimenti dell'area sono a carico dell'affidatario del 45 bis
- Viene messa a disposizione dalla Società una casetta con finalità di deposito adiacente all'area (costo quantificato nel canone annuale del lotto)
- Vengono messi a disposizione punto elettrico e idrico con relativi contatori al fine di contabilizzare i consumi a parte
- Durata dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 BIS del CdN – 5 anni
- Rivalutazione ISTAT del canone massimo al 3%
- Eventuali sanzioni anche rese note al concessionario saranno motivo di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 BIS del Codice della Navigazione
- Diligenza del buon padre di famiglia
- Base d'asta 3.000 € compresa l'IVA, all'anno.

Ammontare: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato e oggetto di rialzo della presente concessione è pari ad € 178.800.000,00 (euro cento settantotto mila ottocento/00), oltre I.V.A. come per legge, calcolato sulla base del canone annuo a base d'asta e richiesto al rialzo, moltiplicato per la durata della concessione stessa.

Non ci sono oneri da interferenza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, per cui i costi sono pari a € 0,00.

L'importo del canone annuo della concessione è dato dal corrispettivo offerto dall'Impresa in sede di gara che sarà introitato dalla Società. Detto importo non potrà essere inferiore agli importi sottostanti, con riferimento all'anno, come di seguito:

- **Scuola nuoto – Uffici 1-1BIS-4-5-6-7-10-11-17-18 - € 500 annui, pari ad € 2.500,00 + IVA;**
- **Due aree dell'arenile parte dell'Ufficio Spiaggia 1bis: euro 15.000 + IVA ciascuna;**
- **N. 1 tratto di spiaggia di dimensioni di circa metri 60 di lunghezza e 20 di larghezza, sito all'ufficio spiaggia n. 11 di Sabbiadoro, per il posizionamento di un gioco gonfiabile o simile, in ogni caso di facile rimozione che gli ospiti potranno utilizzare anche a pagamento – euro 8.000 + IVA;**
- **n. 1 area dell'arenile ricadente sita in Comune Lignano Sabbiadoro, via Lungomare Trieste, parte dell'Ufficio Spiaggia 18, come meglio illustrato dall'allegato estratto planimetrico, della superficie**

complessiva di 888 mq, allo scopo di renderla idonea alla fruizione da parte dei cani – euro 25.000 + Iva annui, pari a euro 125.000, oltre l’Iva nella misura di legge;

- **Area Bocce uff. 1 BIS – euro 200 oltre Iva annui, pari a euro 1.000 oltre l’Iva nella misura di legge;**
- **Area Bocce uff. 6 - Euro 2.460 oltre Iva annui, pari a euro 12.300 oltre l’Iva nella misura di legge.**

Opzione: Non sono previste forme di opzione e/o rinnovo.

Manodopera: Non verrà, infatti, richiesta nell’offerta economica alcuna indicazione rispetto agli oneri della sicurezza aziendali ed ai costi della manodopera, in quanto si ritiene che l’art. 108, co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, espressamente operante in materia di appalti, non trova necessaria applicazione anche in materia di concessioni (Delibera ANAC del 22/12/2025, n. 522).

Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante è quello del “CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi” – COD. H03F.

L’importo posto a base di gara di ogni lotto è riferibile al 10% del fatturato generato annualmente dall’attività di ogni lotto e non si è dato nessun valore economico ai manufatti esistenti, in quanto necessitano di interventi necessari ed a carico totale dell’affidatario del servizio.

Luogo di esecuzione: I luoghi indicati lungo l’arenile di Lignano Sabbiadoro in concessione alla Società nelle sedi di cui all'allegato A).

Durata dell’affidamento:

5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione della subconcessione quanto a:

- Scuola nuoto
- Spiaggia cani
- Campi bocce

1 (uno) anno quanto a:

- 2 porzioni di arenile site nell’area di competenza dell’Ufficio Spiaggia 1bis di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Marin, la prima all’altezza del civico 28 e la seconda all’altezza del civico 24
- Gioco gonfiabile

Non è ammesso il subaffitto delle aree.

Eventuali sanzioni anche solo rese note al concessionario saranno motivo di decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 45 BIS del Codice della Navigazione

Le aree andranno gestite con la diligenza del buon padre di famiglia.

Criterio di aggiudicazione:

Verrà adottato il criterio del miglior prezzo per:

- **Scuola nuoto**
- **Campi bocce**
- **2 porzioni di arenile site nell’area di competenza dell’Ufficio Spiaggia 1 bis**

Verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per:

- **Spiaggia cani**
- **Gioco gonfiabile**

ART. 3 – SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO

- **Allestimento:** È a totale carico dell'aggiudicatario l'onere dell'allestimento integrale dell'area oggetto dell'affidamento;
- **Manutenzione e Sicurezza:** L'aggiudicatario è costituito custode dell'area e dovrà garantirne la perfetta manutenzione e l'efficienza operativa per tutta la durata della stagione balneare.
- **Segnaletica e Normativa:** L'allestimento e la segnaletica devono essere rigorosamente conformi alle **Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto** e alle disposizioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA. L'aggiudicatario è responsabile della corretta informazione agli utenti circa le modalità di utilizzo in sicurezza delle aree.
- **Oneri:** Ogni spesa relativa all'acquisto dei materiali, al posizionamento e alla rimozione a fine stagione è a esclusivo carico dell'operatore economico.

Limite alla partecipazione.

Ciascun Operatore Economico può presentare offerta per un unico lotto messo a gara.

ART. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI E SICUREZZA

L'Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.

Pertanto, l'Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà sull'Affidatario, senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

Qualora l'Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile.

Sono, inoltre, a carico dell'affidatario:

- Sorveglianza e controllo di tutte le attività oggetto di subconcessione;
- Attivazione del personale necessario in caso di avverse condizioni meteomarine per la verifica e sorveglianza, nonché per interventi necessari per evitare danni alle persone o cose.

- Pulizia, spazzamento delle aree marittime comuni, lungo l'ambito marittimo dell'area di competenza in concessione e in quelle pertinenziali ad essa, compreso le aree demaniali non date in concessione;
- Nomina di un responsabile; Il compimento e l'esecuzione, da parte del personale, dei compiti assegnati;
- Vigilanza;

Le prestazioni richieste all'appaltatore sono dettagliatamente indicate nel presente capitolato nonché le modalità di svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D. lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili;
- b. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato;

L'Affidatario deve depositare presso la Stazione appaltante:

- c. Il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d. un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Relativamente alle aree interessate dai servizi sopra descritti, si rimanda alla planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato di gara.

Il mancato rispetto degli accordi/del contenuto del presente capitolato comporterà l'immediato ritiro delle autorizzazioni ed il reintegro dell'area oggetto di 45 bis al concessionario demaniale.

Eventuali sanzioni anche solo rese note al concessionario saranno motivo di decadenza del 45 BIS.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA.

L'Affidatario si impegna al rispetto di tutte le norme nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in riferimento alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.

La Ditta affidataria è la sola responsabile di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. L'impresa si obbliga ad osservare tutte le norme a tutela della salute ed integrità fisica del proprio personale ed a presentare il relativo Piano di Sicurezza ai soggetti istituzionali competenti.

L'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme a tutela della salute ed integrità fisica del proprio personale e a presentare il relativo Piano di Sicurezza ai soggetti istituzionali competenti.

L'Affidatario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo esclusivo ed assoluto:

- a. di pagare, con spesa esclusivamente a suo carico, tutti gli oneri di remunerazione, assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;

b. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

c. di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci – lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate, previste dalle leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'Affidatario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci – lavoratori.

Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato, obbligatoriamente, presso la sede dell'INPS competente per il luogo dove si svolgono i servizi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'impresa affidataria di esibire la relativa documentazione riferita al personale impiegato nel servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stessa comunica all'impresa e se del caso anche all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata, e procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo del servizio.

In caso di inottemperanza grave o reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 6 – ESECUZIONE DEI SERVIZI

La ditta, per l'esecuzione del contratto e l'osservanza di quanto disciplinato con il presente Capitolato, assume attraverso il titolare, legale rappresentante o direttore tecnico, i compiti di cura, controllo, vigilanza e disciplina del contratto.

ART. 7 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ed in modo specifico relativamente alla qualità del servizio erogato.

Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto, ferma restando l'attivazione della procedura prevista dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E COSE

L'Affidatario è responsabile di tutti i danni eventuali a natanti o persone dovuti alla negligenza, al dolo o alla colpa da parte dei suoi dipendenti, sollevando la Società da ogni responsabilità. L'impresa è tenuta a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di servizio, una assicurazione di responsabilità civile per danni, ossia RCT/RCO, con massimali fino a 1.500.000, (che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'espletamento del servizio e sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale).

Restano ad esclusivo carico dell'appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto innanzi, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. potrà disporre la risoluzione ed il recesso del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ., nei casi di cui all'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Non è consentito subappaltare il servizio se non per quello previsto dalla normativa vigente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - OBBLIGO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La liquidazione dei corrispettivi a favore della Società avverrà con cadenza trimestrale.

Con il mancato pagamento di un solo corrispettivo la Società potrà disporre la risoluzione del Contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente capitolato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente appalto.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto o comunque da esso discendere sarà esclusivamente competente il Foro di Udine. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 - INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per la stipula, gestione ed esecuzione dell'eventuale contratto.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti in materia, che si applicano per il servizio in oggetto, e in particolare il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativamente all'esecuzione del contratto, nonché alla lettera di invito.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Falcone